

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEO ANNO 2009

Sottoscritto in data 11.5.2009

<i>Art. 1 – Campo di applicazione e destinatari.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 – Durata e decorrenza.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 – Definizione delle risorse finanziarie</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 – Utilizzo del fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 – Progressione economica all'interno della categoria</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 – Indennità ex art. 41 CCNL 27.1.2005</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 – Indennità di reperibilità, rischio, disagio.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 – Indennità di responsabilità ai sensi dell'art. 91, commi 1, 2, 3 e 4, CCNL 16.10.2008.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 – Retribuzione di posizione e di risultato al personale della categoria EP</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 – Valutazione dei risultati e della prestazione lavorativa.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 – Somme non utilizzate</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 – Disposizioni finali.....</i>	<i>8</i>

Premessa

1. Il presente Contratto Integrativo di Ateneo è stipulato tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL 16.10.2008.
2. Le parti rinviando a successivi incontri la definizione delle problematiche relative alle materie oggetto di contrattazione integrativa non definite dal presente Contratto.

Art. 1 – Campo di applicazione e destinatari

1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale contrattualizzato in servizio presso l'Università degli Studi di Salerno, esclusi i dirigenti.

Art. 2 – Durata e decorrenza

1. Le indennità definite dal presente accordo sono erogate dal 1.1.2009.
2. Il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo.
3. Quanto stabilito al precedente comma 2 opera anche in caso di disdetta di una delle parti. In tale ipotesi, le parti avvieranno in tempi brevi le trattative per la stipula di un nuovo accordo, e a tale scopo la parte pubblica stabilirà il primo incontro entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di disdetta.
4. Le parti si impegnano inoltre a concludere le trattative entro 60 giorni dalla predetta comunicazione.

Art. 3 – Definizione delle risorse finanziarie

1. Le parti prendono atto che, relativamente all'anno 2009:
 - a) il fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e individuale, costituito ai sensi dell'art. 87 del CCNL 16.10.2008, certificato dal Collegio dei Revisori e iscritto nel bilancio di previsione 2009, ammonta a € 2.114.264,00;
 - b) in applicazione di quanto disposto dall'art. 67 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L 6 agosto 2008 n. 133 (riduzione del 10% rispetto al limite del fondo 2004), lo stanziamento effettivamente utilizzabile ammonta a € 2.054.988,00.

Art. 4 – Utilizzo del fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 16.10.2008, le risorse finanziarie sopra individuate sono finalizzate a promuovere reali miglioramenti, in termini di efficienza e di efficacia, delle prestazioni lavorative del personale tecnico amministrativo a livello individuale e collettivo per un effettivo incremento della qualità dei servizi erogati dall'Ateneo, si stabilisce che le risorse finanziarie sopra definite sono destinate agli istituti di seguito specificati:

a) Progressione economica all'interno delle categorie (artt. 79 e 82 CCNL 16.10.2008)	€ 450.000,00
b) Indennità di responsabilità cat. B, C e D (art 91 CCNL 16.10.2008)	€ 231.000,00

c) Indennità di reperibilità ordinaria / straordinaria, rischio, disagio	€ 45.988,00
d) Indennità mensile ex art. 41, comma 4, CCNL 27.1.2005	€ 1.328.000,00
TOTALE RISORSE FONDO ACCESSORIO	€ 2.054.988,00

2. Gli stanziamenti sopra indicati, come riportati nei seguenti articoli sono efficaci esclusivamente per l'anno 2009.
3. Entro cinque giorni successivi alla data di definizione, saranno avviate le procedura di certificazione previste dal CCNL 16.10.2008 e dalle ulteriori normative in materia.

Art. 5 – Progressione economica all'interno della categoria

1. Per le finalità indicate nel presente articolo sono stanziati € 450.000,00 destinati per finanziare:
 - a) il completamento delle progressioni orizzontali aventi decorrenza 31.12.2008, sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lett. d) del Contratto Integrativo 6.12.2007;
 - b) le progressioni orizzontali riservate al personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 79 del CCNL 16.10.2008 (due anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore) e che non sia incorso in sanzioni disciplinari più gravi della censura nel corso del biennio precedente. A tal fine, si precisa che l'anzianità utile deve essere posseduta alla data del 31.12.2008 con conseguente inquadramento a decorrere dal 1.1.2009, valido a tutti gli effetti, conformemente a quanto stabilito dal comma 5 del citato art. 79 del CCNL 16.10.2008.
2. Vengono confermati per il punto b) del precedente comma 1 i criteri definiti in occasione della precedente tornata di progressioni economiche, stabilendo una durata oraria dei corsi di formazione pari a sei e otto ore distribuiti in due settimane rispettivamente per le categorie B/C/D ed EP.
3. L'erogazione dell'istituto avverrà entro il mese di novembre 2009..

Art. 6 – Indennità ex art. 41 CCNL 27.1.2005

1. Per l'indennità definita al presente articolo sono stanziati € 1.328.000,00.
2. L'indennità di cui al presente articolo trova natura nell'art. 41, comma 4, del CCNL 27.1.2005, come confermato dall'art. 88, comma 3, del CCNL 16.10.2008.
3. L'indennità definita dal presente articolo è erogata a tutto il personale contrattualizzato inquadrato nelle categorie B, C e D, ivi comprese le unità di personale di categoria D destinatarie di uno degli incarichi che danno titolo all'attribuzione dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 91 commi 3 e 4, del CCNL 16.10.2008.
4. A decorrere dal 1.1.2009, l'indennità di cui al comma 1 è erogata, in rate mensili, nei seguenti importi annui lordi:
 - categoria B: € 1.716,00 (€ 143 mensili)
 - categoria C: € 1.836,00 (€ 153 mensili)

- categoria D: € 1.956,00 (€ 163 mensili)

5. Alle unità di personale in servizio a tempo parziale la suddetta indennità è erogata in misura proporzionale al tipo di riduzione oraria prescelta.

Art. 7 – Indennità di reperibilità, rischio, disagio

1. Per le finalità indicate nel presente articolo sono stanziati € 45.988,00, utili per finanziare le indennità di seguito indicate:

a) Indennità di reperibilità ordinaria / straordinaria

- I. Per reperibilità si intende l'obbligo, da parte delle unità di personale individuate, di rendersi rintracciabili secondo le modalità organizzative stabilite. In caso di chiamata, inoltre, il sopralluogo da parte della persona reperibile deve essere effettuato entro 60 minuti dalla chiamata.
- II. L'indennità di reperibilità è corrisposta esclusivamente al personale in servizio presso gli Uffici dell'Area VI (escluso l'Ufficio Patrimonio) nelle misure e secondo le modalità di seguito indicate:
 - Ordinario: dalle ore 19,30 del giorno feriale alle ore 07,30 del giorno successivo (dal lunedì al giovedì): € 3,00 lordi;
 - Straordinario: dalle ore 19,30 del venerdì alle ore 07,30 del lunedì successivo (o dal giorno precedente un festivo fino alla mattina del primo giorno feriale): € 4,50 lordi.
- III. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. Ciascuna unità di personale non potrà, di norma, essere adibita nello stesso mese per più di n. 6 periodi di reperibilità ordinaria e per più di n. 2 periodi di reperibilità straordinaria.
- IV. Nel caso in cui la persona reperibile non risulti rintracciabile, ovvero non effettui il sopralluogo entro il termine prestabilito, sarà esclusa da successivi periodi di reperibilità, salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di attivare, nei confronti dello stesso dipendente, il procedimento disciplinare.
- V. Nel caso in cui si renda necessaria la presenza presso l'Ateneo del personale reperibile, per le ore lavorate si procederà al pagamento del relativo compenso per lavoro straordinario, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al corrispettivo dovuto per due ore di lavoro straordinario.
- VI. Ciascun periodo di reperibilità è effettuato da n. 1 unità di personale, rispettivamente per i servizi di manutenzione degli Uffici Tecnici, per i servizi informatici erogati dal C.S.I. e per le attività connesse con la prevenzione e protezione dai rischi professionali.
- VII. Non possono essere effettuati periodi di reperibilità in caso di assenza dal servizio, indipendentemente dal motivo che l'abbia determinata.
- VIII. Di norma i Capi degli Uffici non sono inseriti nel piano di reperibilità.

b) Indennità di disagio e rischio

- I. Alle unità di personale che svolgono una delle attività di seguito elencate sono corrisposti gli importi a fianco specificati, riferiti alla singola giornata effettivamente lavorata:

Tipologia della prestazione lavorativa	Quota aggiuntiva giornaliera
a. Personale in servizio presso l'Ufficio Archivio Generale di Ateneo addetto al recapito della corrispondenza (n. 2 unità di personale al giorno)	€ 2,00
b. Conduzione automezzi (n. 4 unità)	€ 7,00
c. Turno (ingresso collocato alle ore 12,30 ovvero 13,00 e uscita collocata alle ore 19,00 ovvero alle ore 19,30) – I turni sono destinati ai seguenti servizi: autisti (n. 180 turni annui complessivi) - CSI (n. 100 turni annui complessivi) – con un range compreso tra i 40 e i 50 turni per ciascun addetto	€ 11,00
d. Rischio	€ 2,50

- II. Un importo stimato pari a € 3.000,00 sarà utilizzato per corrispondere i turni e le reperibilità, sulla base delle suddette aliquote, per le attività che risultino già espletate al 8.3.2009, nonché le indennità previste dal CCIL 6.12.2007 e non riconfermate dal presente contratto.
- III. Allo scopo di garantire l'ottimale espletamento delle attività lavorative, il personale che svolge funzioni di autista modula il proprio orario di lavoro sulla base delle effettive esigenze di servizio, anche attraverso un'articolazione dell'orario ordinario in turni. A tal fine, il Responsabile della struttura di appartenenza predispone, a cadenza bimestrale e nel rispetto del monte ore lavorativo stabilito dal vigente CCNL di Comparto, un apposito piano che preveda anche l'espletamento di turni da parte del personale interessato sulla base dei limiti e dei criteri indicati nel precedente prospetto.
- IV. In casi eccezionali, nell'ipotesi in cui per il personale che svolge funzioni di autista, nonostante la particolare articolazione dei turni di cui ai commi precedenti, risulti indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, tali prestazioni possono essere retribuite con l'apposito compenso fino al limite massimo complessivo di n. 1.000 ore annue. Eventuali superamenti di tale limite possono dare luogo esclusivamente a riposo compensativo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente regolamentazione sull'orario di lavoro.
- V. Per il computo delle giornate lavorate, si farà riferimento alle presenze registrate dal sistema automatico di rilevazione delle presenze. Non sono computate le giornate di assenza a qualsiasi motivo dovute.
- VI. L'indennità di cui ai commi precedenti non è erogata in caso di giornata lavorativa nella quale risulti un numero di ore inferiore alla metà dell'orario di lavoro previsto.

VII. Per consentire al competente Ufficio il calcolo dei compensi e la predisposizione dei conseguenti atti di liquidazione, le indennità relative alle presenze del mese di gennaio saranno corrisposte nel mese di marzo, quelle relative al mese di febbraio saranno corrisposte nel mese di aprile e così via, a condizione della trasmissione dei dovuti prospetti nei tempi utili per il rispetto di tali scadenze.

Art. 8 – Indennità di responsabilità ai sensi dell’art. 91, commi 1, 2, 3 e 4, CCNL 16.10.2008

1. Per le finalità indicate nel presente articolo sono stanziati € 231.000,00.
2. Alle unità personale di categoria D destinatarie, ai sensi dell’art. 91, commi 3 e 4 del CCNL 16.10.2008, di uno dei seguenti incarichi di responsabilità conferiti con provvedimento formale del Direttore Amministrativo:
 - Capo Ufficio (Uffici centrali, di Facoltà e di Dipartimento)
 - Responsabile di laboratori o biblioteche dipartimentali complessiè attribuita, a decorrere dal 1.1.2009, un’indennità di responsabilità negli importi annui di € 2.000,00 ovvero € 2.500,00.
3. Per quanto riguarda le modalità, i criteri e i principi di attribuzione di detti incarichi si rinvia al documento sottoscritto tra le parti in data 28.9.2004 a seguito di appositi incontri di concertazione.
4. I due terzi della predetta indennità sono corrisposti in rate mensili; il terzo restante verrà corrisposto, entro il mese di aprile dell’anno successivo, a seguito della valutazione dell’attività lavorativa, sulla base del sistema di valutazione i cui criteri generali, ai quali espressamente si rinvia, sono stati definiti in appositi incontri di concertazione e sottoscritti in data 28.9.2004.
5. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo viene inoltre corrisposta l’indennità prevista dall’art. 6 del presente Contratto (art. 41 CCNL 27.1.2005), secondo le modalità ivi stabilite.
6. Alle unità di personale di categoria B - C - D cui è conferito, ai sensi dell’art. 91, commi 1 e 2 del CCNL 16.10.2008, con provvedimento del Direttore Amministrativo, uno dei seguenti incarichi di responsabilità:
 - Responsabile di procedure informatiche e bibliotecarie di particolare complessità;
 - Responsabile di specifiche ulteriori attività puntualmente individuate;è attribuita un’indennità di responsabilità nel limite massimo di € 500,00 annui lordi.
7. L’indennità di responsabilità di cui al comma 6 del presente articolo è cumulabile con tutti i compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi previsti nel presente Titolo.

Art. 9 – Retribuzione di posizione e di risultato al personale della categoria EP

1. Le risorse finanziarie destinate al presente articolo sono definite, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dal Consiglio di Amministrazione nei relativi stanziamenti del bilancio di previsione.

2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementate da ulteriori risorse secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL di Comparto.
3. Per l'anno 2009, le parti prendono atto che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 67 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 (riduzione del 10% rispetto al limite del fondo 2004), lo stanziamento effettivamente disponibile ammonta a € 250.200, e viene utilizzato per € 215.200 su ricostituzione del fondo in funzione della consistenza di personale effettivamente in servizio.
4. Sono destinatari della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato le unità di personale inquadrato nella categoria EP.
5. Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del CCNL 16.10.2008, alle suddette unità di personale è attribuita la retribuzione di posizione nella misura minima di € 3.098,74 annui lordi per tredici mensilità. L'importo della retribuzione di posizione non potrà essere superiore a € 12.911,42 annui lordi.
6. L'importo della retribuzione di posizione è, di norma, graduato in tre fasce in base alla complessità organizzativa, cui vengono correlati altrettanti valori economici delle relative retribuzioni di posizione, definiti nel limite delle risorse del fondo di cui all'art. 90 del CCNL 16.10.2008 all'uopo destinate.
7. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10% ed il 30% della retribuzione di posizione attribuita. La retribuzione di risultato sarà corrisposta entro il mese di aprile dell'anno successivo, previa valutazione dell'attività lavorativa della singola unità destinataria della retribuzione di posizione, sulla base del citato sistema di valutazione.
8. Il 20 % delle risorse finanziarie destinate al presente articolo sono destinate alla retribuzione di risultato.
9. Eventuali recuperi dell'abbattimento Legge n. 133/2008 di cui al precedente comma 3 verranno restituite al fondo di cui al presente articolo.

Art. 10 – Valutazione dei risultati e della prestazione lavorativa

E' confermato l'attuale sistema di valutazione i cui criteri generali, definiti nel corso di appositi incontri di concertazione, sono stati sottoscritti in data 28.9.2004.

L'istituto non è correlato alla corresponsione di corrispettivi economici per il personale di categoria B, C, e D senza incarico.

Art. 11 – Somme non utilizzate

1. Tutte le eventuali somme non utilizzate, eccetto eventuali residui del fondo per gli EP, confluiscono sull'istituto previsto dall'art. 6 del presente contratto integrativo (art. 41), salvo che non si renda necessario il rifinanziamento degli altri istituti.
2. Eventuali recuperi dell'abbattimento legge 133/08 confluiranno sull'istituto dell'art. 6 del presente contratto integrativo, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, comma 9.
3. In qualunque ipotesi la spesa complessiva non può eccedere gli stanziamenti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione come indicati dal precedente art. 3.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Fino al 31.12.2008 continuano ad essere erogate le indennità stabilite dal CCIL 6.12.2007.
2. Sono, altresì, confermate, ove compatibili, le norme stabilite dai precedenti CC.CC.II.LL.
3. Le parti si incontreranno entro il 15.10.2009 per verificare l'estensione del presente accordo agli anni successivi ovvero per dare avvio alle trattative per il suo rinnovo.

